



Regolamento del Centro di Elaborazione dell'Informazione e del Calcolo della Scuola Normale Superiore di Pisa¹

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Autonomo denominato "Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo" (CEIC), previsto dall'art. 23 dello Statuto della Scuola.

Art. 2

Principi

Il "Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo" (CEIC) persegue i fini istituzionali previsti dallo Statuto della Scuola. In particolare fornisce i servizi di natura informatica all'attività didattica e alla ricerca, alla Biblioteca ed Archivi, all'Amministrazione.

Esso ha autonomia gestionale, amministrativa e contabile e la esercita secondo forme e modalità previste dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità generale della Scuola, dal presente Regolamento e dalle altre norme applicabili.

Art. 3

Attività del Centro

Il CEIC acquisisce, organizza e gestisce le risorse informatiche e telematiche comuni e fornisce un supporto di natura informatica alle Classi accademiche, ai centri e laboratori di ricerca, alla Biblioteca ed Archivi, all'Amministrazione della Scuola secondo necessità gestionali, didattiche, scientifiche e culturali della Scuola stessa.

Il Centro autonomo collabora con altri enti del settore pubblico e privato per garantire alla Scuola la partecipazione a progetti informatici d'interesse nazionale ed internazionale.

Art. 4

Organi

Sono organi del CEIC: il Direttore, il Comitato di gestione e il Comitato tecnico scientifico.

Art. 5

Il Direttore del CEIC

Il Direttore del CEIC è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, tra soggetti aventi particolare qualificazione, specializzazione e professionalità nonché specifica esperienza nel settore. L'incarico ha durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

Al Direttore del CEIC compete la responsabilità della gestione tecnico-informatica, amministrativa e contabile dell'intero Centro autonomo.

Spetta in particolare al Direttore del CEIC:

- 1) rappresentare il Centro autonomo;
- 2) dare attuazione alle delibere del Comitato di gestione e del Comitato tecnico scientifico;
- 3) predisporre il piano annuale delle attività e gli altri strumenti di programmazione;

¹ In calce al presente schema si riporta il testo dell'art. 21 dello statuto precedente che regolava interamente la struttura del CEIC.

- 4) predisporre, in collaborazione col Segretario amministrativo, le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo nonché degli altri documenti contabili previsti per la conseguente valutazione da parte del Consiglio direttivo;
- 5) presentare annualmente al Comitato di gestione e al Comitato tecnico scientifico relazioni sul programma e sul consuntivo delle attività del Centro autonomo;
- 6) gestire le risorse finanziarie, umane e strumentali del Centro autonomo conformemente alle linee di indirizzo e gestione della Scuola e con le decisioni del Comitato di gestione;
- 7) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti ed esercitare le altre attribuzioni previste dalla normativa;
- 8) esercitare le funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro attribuitegli dal vigente Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola;
- 9) esercitare le funzioni di titolare del trattamento dati personali relativi alle attività svolte presso la struttura, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- 10) far parte del Comitato di gestione e del Comitato tecnico scientifico.

Art. 6

Il Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è l'organo collegiale con compiti di programmazione e indirizzo gestionale sulle attività del Centro autonomo.

Spetta in particolare al Comitato di gestione:

- a) approvare, su proposta del Direttore del CEIC, le linee programmatiche della gestione, le richieste di finanziamento, il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo secondo le previsioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità generale;
- b) adottare le opportune variazioni al bilancio e approvare, ove richiesto, la variazione di destinazione dei fondi;
- c) approvare il regolamento interno sulla erogazione dei servizi agli utenti.

Il Comitato di gestione è composto:

- 1) dal Presidente del Comitato;
- 2) dal Direttore del CEIC;
- 3) da un docente della Classe accademica di Lettere e filosofia, nominato dal Consiglio di Classe;
- 4) da un docente della Classe accademica di Scienze matematiche, fisiche e naturali, nominato dal Consiglio di Classe;
- 5) da un componente indicato dal Direttore Amministrativo.

Il Comitato di gestione è costituito con provvedimento del Direttore della Scuola e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Alle riunioni del Comitato di gestione assiste, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo che svolge compiti di segretario verbalizzante.

Art. 7

Il Presidente del Comitato di gestione e del Comitato tecnico scientifico

Il Presidente del Comitato di gestione e del Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, per un biennio accademico tra i professori di ruolo della Scuola.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede i Comitati;
- b) può nominare un vicepresidente scelto tra i professori membri dei comitati stessi;
- c) favorisce una efficace e coordinata attività degli organi che presiede.

Art. 8

Il Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è l'organo collegiale con funzioni d'indirizzo scientifico generale in ordine alle scelte strategiche del Centro autonomo al fine di assicurare che le attività del Centro siano adeguate alle esigenze della Scuola.

Spetta in particolare al Comitato tecnico scientifico:

- a) formulare i criteri generali di sviluppo del patrimonio informatico e delle risorse di calcolo della Scuola;
- b) formulare pareri preventivi sul piano annuale di attività, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e su ogni altra questione proposta dagli altri organi del Centro o dagli organi della Scuola;
- c) indicare i criteri per la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale e per la collaborazione, a tal fine, con enti esterni;
- d) indicare i criteri generali per l'erogazione dei servizi offerti dal CEIC agli utenti.

Il Comitato tecnico scientifico è composto:

- 1) dal Presidente;
- 2) dal Direttore del CEIC;
- 3) da due rappresentanti dei professori della Scuola, uno per ciascuna Classe accademica;
- 4) da un rappresentante dei ricercatori della Scuola;
- 5) da un rappresentante degli allievi;
- 6) da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso il Centro autonomo;
- 7) da un esperto nominato dal Direttore della Scuola, sentiti il Direttore del CEIC e il Presidente del Comitato tecnico scientifico.

I rappresentanti sono designati dalle categorie di riferimento secondo le modalità definite dal Regolamento elettorale della Scuola. Il mandato dei rappresentanti dei professori, del rappresentante dei ricercatori e del rappresentante del personale tecnico ed amministrativo è biennale mentre il mandato del rappresentante degli allievi è di un anno solare. L'elezione ha luogo in concomitanza con le elezioni per la designazione dei membri del Consiglio direttivo e negli altri casi previsti dal Regolamento elettorale. Per ciascuna categoria elettorale sono designati in egual numero membri supplenti.

Alle riunioni del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Bibliotecario direttore e il Segretario amministrativo, che svolge compiti di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Comitato tecnico scientifico ha facoltà di invitare alle sedute esperti del settore, senza diritto di voto.

Il Comitato tecnico scientifico è costituito con provvedimento del Direttore della Scuola e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 10

Il Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo è un funzionario della Scuola appartenente almeno alla categoria D dell'area amministrativo-gestionale del vigente Contratto collettivo nazionale del Comparto Università. L'incarico è attribuito dal Direttore amministrativo.

Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore del CEIC, il Comitato di gestione, il Comitato tecnico scientifico e il Presidente di tali comitati in ogni attività inerente l'amministrazione e la contabilità del Centro autonomo in esecuzione di quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità generale, del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso della Scuola, del presente Regolamento e delle altre norme applicabili.

Art. 11

Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili le norme del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità generale, il Regolamento per le spese in economia, il Regolamento elettorale e il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola.

L'assunzione delle cariche monocratiche o collegiali previste dal presente regolamento non dà diritto a compensi specifici e, per gli appartenenti alla comunità accademica della Scuola, costituisce dovere istituzionale.

Art. 12

Disposizioni transitorie

In prima applicazione, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze elettive del Comitato tecnico scientifico sono indette entro trenta giorni dalla modifica dell'apposita sezione del Regolamento elettorale.

Il Regolamento interno del CEIC emanato con decreto direttoriale n. D.D. n. 373 del 22 ottobre 2001 e pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola in data 8 novembre 2001, sarà oggetto di revisione entro due mesi dall'insediamento del nuovo Comitato di gestione.

Fino alla nomina del Segretario amministrativo di cui all'art. 11 le funzioni sono svolte dal Responsabile della Segreteria dei Centri autonomi.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto direttoriale di emanazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le norme con esso incompatibili.

Statuto precedente

Art.21

(Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo)

Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, per i fini di cui al precedente art.1, acquisisce, organizza e gestisce le risorse informatiche comuni.

Esso inoltre fornisce un supporto di natura informatica alla Biblioteca, ai servizi amministrativi e a tutte le altre strutture e servizi della Scuola.

Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Sono organi del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo il Direttore e il Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.

Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è nominato dal Consiglio direttivo tra i professori della Scuola. Egli dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo designa un professore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è composto dal Direttore dello stesso, dal Responsabile tecnico del Centro, da due rappresentanti dei professori, uno per ciascuna Classe, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli allievi e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo. Per ciascuna categoria elettorale sono designati in egual numero membri supplenti. Esso è costituito con provvedimento del Direttore, dura in carica due anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Alle sedute del Consiglio partecipano senza diritto di voto il funzionario amministrativo addetto al Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, e il Bibliotecario Direttore.

Il Direttore del Centro ha facoltà di invitare alle sedute esperti esterni senza diritto di voto.

Il Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Centro; programma e stabilisce gli indirizzi scientifici e organizzativi del Centro e ne verifica l'attuazione.

Il Direttore del Centro convoca e presiede il Consiglio, è responsabile della gestione, dà attuazione alle decisioni del Consiglio e presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione iniziale sul programma di sviluppo e una relazione sul consuntivo delle attività.

Il Responsabile tecnico del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore del Centro, ed è scelto in base a criteri di professionalità e competenza tra i funzionari in servizio presso la Scuola appartenenti al ruolo speciale dell'area elaborazione dati o tecnico-scientifica. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.